

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Stato di Rio de Janeiro (Brasile).

La legislazione dello Stato di Rio de Janeiro in materia di immigrazione e di colonizzazione fu più volte modificata dal 1892 in poi.

La legge 14 novembre 1892 provvedeva all'introduzione di immigranti provenienti dalla Cina e dal Giappone, concedeva agevolazioni per l'introduzione di coloni europei, promuoveva l'istituzione di colonie agricole con famiglie europee ed istituiva un ufficio speciale d'immigrazione e ricoveri per gli immigranti.

La legge del 5 febbraio 1896 revocò quella del 1892; provvide alla introduzione di immigranti europei e dalle isole atlantiche delle Azorre, Canarie, Madera e Capoverde, e cercò con nuovi mezzi di favorire la formazione di nuclei coloniali nello Stato di Rio.

Un successivo atto del 5 dicembre 1896 modificò la legge precedente per la parte riguardante la concessione dei lotti di terreno e dispose per il trasporto gratuito degli animali destinati al lavoro agricolo.

La legge attualmente in vigore nello Stato di Rio de Janeiro è quella del 24 dicembre 1898, n. 410, e concerne, oltrechè l'immigrazione, la vendita di terreni a scopo di colonizzazione. Questa ultima legge ha revocato tutte le leggi e disposizioni anteriori.

Considerata l'importanza delle nostre colonie nel distretto federale di Rio de Janeiro e allo scopo di contribuire alla conoscenza dei provvedimenti legislativi in materia di immigrazione e colonizzazione, crediamo utile di far seguire la traduzione delle citate quattro leggi.

Particolareggiate notizie sulle condizioni dello Stato di Rio de Janeiro e della capitale federale, in riguardo alla nostra emigrazione e agli interessi economici italiani, furono pubblicate nel Bollettino dell'emigrazione dell'anno 1905, (numeri 11, 13 e 19).

**Legge 14 novembre 1892, n. 26, sull'immigrazione nello Stato di Rio de Janeiro
(Lei n. 26 de 14 de novembre de 1892 sobre immigração).**

Il popolo dello Stato di Rio de Janeiro, per mezzo de' suoi rappresentanti, ha decretato e promulgato la seguente legge:

Dei lavoratori provenienti dall'Asia.

Art. 1. Il Governo contratterà, nel più breve tempo possibile, l'introduzione di centomila a centoventimila immigranti provenienti dalla Cina e dal Giappone.

§ 1. Il numero di immigranti da introdursi ogni anno sarà di dieci a ventimila.

§ 2. I lavoratori dovranno essere scelti nei distretti agricoli; quelli cinesi specialmente fra le razze Hakka e Punti.

Art. 2. Gli immigranti dovranno avere più di 18 e meno di 45 anni; il 90 per cento saranno destinati ai lavori agricoli e il 10 per cento ad altre occupazioni.

Art. 3. Nel regolamento che sarà emanato dal Governo, questo destinerà il porto o i porti ove dovrà aver luogo lo sbarco degl'immigranti.

Art. 4. Il trasporto degl'immigranti dovrà esser fatto con piroscafi classificati come buoni nei registri marittimi, e dovranno essere osservate a bordo di essi le norme stabilite nei regolamenti sanitari.

§ 1. Tutti i piroscafi avranno un determinato tonnello; saranno inoltre forniti di servizio medico e chirurgico e avranno a bordo un medico.

§ 2. Il vitto dovrà essere abbondante e conforme alle abitudini degli immigranti.

Art. 5. Prima di imbarcarsi, gli emigranti saranno sottoposti ad una visita medica, della quale dovrà essere redatta una dichiarazione autenticata dall'agente dello Stato e dal console della Repubblica.

Art. 6. Il Governo vigilerà nel modo più rigoroso gl'immigranti introdotti, respingendo coloro che non si trovino nelle condizioni richieste dalla presente legge e dal regolamento.

§ unico. Il ritorno sarà, in questo caso, a carico dell'impresa che avrà contrattato l'introduzione dei lavoratori.

Art. 7. Nel contratto che il Governo stipulerà con la compagnia o impresa nazionale o straniera per il trasporto e l'introduzione dei lavoratori, farà obbligo all'impresa o compagnia di provvedere che la corrente immigrazione sia avviata verso lo Stato, e, ove lo creda opportuno, prenderà le misure necessarie, come il pagamento di una multa o il rimborso delle somme

riscosse, nel caso in cui si recassero in altri Stati i lavoratori introdotti a spese di quello di Rio de Janeiro.

Art. 8. Il Governo terrà agenti di sua fiducia nella Cina e nel Giappone, con quel numero di ausiliari che reputerà necessario.

Art. 9. Se, prima che il lavoratore si imbarcasse nella Cina, gli sia stata anticipata qualche somma di denaro, questa sarà rimborsata allo Stato da chi lo prenderà al suo servizio al momento dell'arrivo.

Art. 10. Nelle opere pubbliche dello Stato, o siano assunte direttamente dal Governo, o siano date in appalto, non saranno ammessi lavoratori asiatici, fuorchè nelle opere di risanamento del suolo.

Agevolazioni per l'introduzione di coloni europei.

Art. 11. Il Governo dello Stato contratterà con un'impresa idonea o con chi offrirà le migliori garanzie il servizio di propaganda necessaria per avviare verso lo Stato una corrente di immigrazione europea.

Art. 12. I coloni europei che formano delle famiglie dovranno essere adatti in proporzione del 90 per cento ai lavori agricoli e in proporzione del 10 per cento ad altri lavori.

§ 1. Essi dovranno essere alloggiati nei ricoveri dello Stato e trasportati gratuitamente sulle strade ferrate appartenenti al Governo dello Stato.

§ 2. Nei ricoveri saranno dati loro alloggio, vitto ed assistenza medica per lo spazio di dieci giorni.

Art. 13. Per gli effetti dell'articolo 8, lo Stato contribuirà con le seguenti quote massime, nelle quali sono comprese le spese di propaganda, la sovvenzione per il trasporto del colono dal luogo di residenza fino a quello d'imbarco, le informazioni circa le condizioni economiche ed altri provvedimenti: quaranta franchi per le persone di età maggiore di 12 anni inclusivamente;

venti franchi per le persone di età maggiore di 7 anni inclusivamente.

Art. 14. Nel contratto sarà chiaramente stabilito che la sovvenzione di cui all'articolo 13 sarà data soltanto per gl'immigranti introdotti direttamente nello Stato dall'Europa, dalle isole Canarie e dal gruppo di Madeira e alloggiati nei ricoveri.

Centri di popolamento.

Art. 15. Il Governo, per mezzo di imprese idonee, promuoverà l'istituzione di colonie composte di famiglie europee, su terreni appartenenti allo Stato o acquistati a tal uopo.

§ unico. Si dovrà tener conto della vicinanza dei principali mercati, delle ferrovie e degli stabilimenti centrali di caffè e zucchero.

Art. 16. In ogni nucleo sarà riservata un'area determinata per gli edifici destinati al servizio generale dei coloni, come l'ufficio d'ispezione e le scuole, e un'altra perchè possano stabilirvisi dei nazionali.

Art. 17. Ogni nucleo sarà diviso in 150 lotti, della superficie di 10 a 15 ettari, aventi ciascuno una casa del valore massimo di 400 mila *reis*.

Ogni lotto sarà occupato da una famiglia.

Art. 18. I lotti saranno pagati a contanti o a respiro.

§ 1. In caso di pagamento a contanti, sarà accordato uno sconto del 20 per cento.

§ 2. I pagamenti a respiro saranno fatti in otto rate annuali, e il colono riceverà, all'atto in cui si stabilisce nel lotto, un titolo provvisorio di proprietà, che sarà mutato in definitivo dopo il pagamento dell'ottava rata.

§ 3. La mancanza di pagamento delle rate senza giusta causa o l'abbandono del lotto importeranno rinuncia ad esso, che sarà concesso ad un'altra famiglia.

§ 4. In caso di morte di un colono che posseda un titolo provvisorio, i suoi diritti ed obblighi passeranno ai suoi eredi; se questi vi rinuncino, sarà loro pagato il prezzo dei miglioramenti introdotti nel fondo, secondo la stima fatta da un perito nominato d'accordo fra le parti.

Art. 19. Il lotto e i miglioramenti fatti non potranno essere ceduti dall'immigrante se non dopo che il colono abbia pagato interamente il suo debito e sia in possesso del titolo definitivo di proprietà.

Art. 20. Ai nazionali saranno concesse le stesse agevolazioni che agli europei.

Art. 21. Saranno anticipati ai coloni gli strumenti e altri utensili necessari per la prima installazione.

Art. 22. In ogni borgo vi sarà una cassa di risparmio garantita dallo Stato e una scuola pubblica per ogni sesso; potrà pure esservi uno stabilimento industriale centrale di modeste proporzioni.

Art. 23. A titolo di esperimento sarà fondata nel primo anno una colonia preferibilmente in terre devolute.

Art. 24. L'impresa assumerà tutto il servizio e la spesa per la divisione dei lotti, il collocamento delle famiglie, la manutenzione e l'amministrazione, a' termini della presente legge.

§ unico. Il Governo concederà le terre alla seguente condizione: la metà del valore loro assegnato sarà dall'impresa rimborsato allo Stato nel termine di cinque anni e l'altra metà in un termine variabile da otto a dieci anni.

Disposizioni generali.

Art. 25. Il Governo stabilirà un ufficio speciale d'immigrazione e provvederà all'alloggio degl'immigranti, al momento dell'arrivo e dello sbarco, istituendo ricoveri nell'interno.

Art. 26. Della somma stanziata per l'immigrazione europea il Presidente dello Stato impiegherà cento *contos* di *reis* per la creazione di un istituto agronomico, ove possano eseguirsi esperimenti ed altri studi agricoli di carattere pratico.

Art. 27. Resta aperto al Presidente dello Stato un credito di quattro mila *contos* di *reis* per l'esecuzione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge e di mille *contos* di *reis* per l'esecuzione delle altre disposizioni di essa.

§ unico. Non potrà, in nessun caso, essere aperto un credito supplementare.

Art. 28. Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Legge n. 276, del 5 febbraio 1896, sulla introduzione di immigranti e sulla istituzione di colonie agricole.

Art. 1. Il Governo contratterà con chi offra maggiori vantaggi e migliori garanzie di buona esecuzione dei contratti, l'introduzione nel più breve tempo, di 100,000 immigranti preferibilmente europei e degli arcipelaghi delle Azorre, Canarie, Madera e Capoverde.

Art. 2. I coloni devono costituire famiglie in proporzione dell' 85 %, ed essere atti ai lavori agricoli, gli altri possono essere celibi ed accudire, secondo le proprie attitudini, allo svolgimento delle industrie e delle arti utili.

Art. 3. Il Governo, per mezzo di contratti con le compagnie di navigazione o con qualsiasi altro mezzo che giudichi più conveniente, introdurrà annualmente il maggior numero possibile d'immigranti.

Art. 4. Il Governo provvederà nel miglior modo all'imbarco, sbarco e trasporto degli emigranti fino alle *hospedarie* (alberghi per emigranti)

Art. 5. Oltre l'*hospedaria* di Cabiuna, il Governo ne stabilirà un'altra nelle vicinanze di Nitherohy e tutte quelle altre che stimerà opportune nell'interno dello Stato e lungo le vie ferrate.

Art. 6. Sono mantenuti in Europa i due Uffici di intendenti dell'immigrazione, con le attribuzioni e le limitazioni che saranno determinate nel regolamento a tale scopo da emanarsi.

Art. 7. Il Governo potrà anche contrattare direttamente con gli agricoltori dello Stato la introduzione di immigranti per le sue *fazende*, stabilendo le clausole che giudicherà convenienti per effettuare, d'accordo con la presente legge, questo servizio.

Il massimo di immigranti da introdursi in tal modo sarà di 5,000 per anno.

Art. 8 Il Governo per suo conto o per mezzo di imprese adatte, promuoverà la formazione di colonie di famiglie europee e nazionali in terreni dello Stato o acquistati per tal scopo.

§ 1° Devono essere scelte di preferenza per lo stabilimento di queste colonie le vicinanze dei principali mercati e delle strade ferrate o dei porti marittimi; ciascuna colonia o nucleo dovrà avere l'area sufficiente per cento famiglie al minimo, delle quali potranno essere nazionali al massimo il 20 %.

§ 2° Soltanto le famiglie straniere introdotte nello Stato dopo la promulgazione della presente legge potranno far parte delle colonie.

§ 3° In ciascun municipio il Governo dovrà fondare un nucleo coloniale, ma può tuttavia stabilirne altri, rispettando sempre le condizioni del § 1°.

Art. 9. I nuclei saranno divisi in lotti di 10 ettari al minimo, con una casa per abitazione in ciascuno.

Ciascun lotto sarà occupato da una famiglia.

Paragrafo unico. - Sarà riservata in ciascun nucleo un'area per futuri edifici.

Art. 10. Il Governo nel regolamento da emanare, stabilirà i vantaggi e gli obblighi degli imprenditori che organizzeranno questi nuclei, e determinerà il sistema per il pagamento dei lotti, i diritti ed i doveri dei coloni, nonché le misure necessarie all'effettuazione di questo servizio.

Paragrafo unico. Ai privati e alle imprese che si proporranno di fondare centri di popolamento il Governo concederà le seguenti sovvenzioni:

a) garanzia d'interessi sino al 7 % sul capitale massimo di cento *contos de reis* per provvedere o perfezionare il macchinario necessario per la raffineria dello zucchero di canna; e su 30 *contos de reis* se si tratta della produzione del caffè;

b) 300,000 *reis* per casa coperta di tegole o di ferro galvanizzato costruita per abitazione della famiglia del colono in ciascun lotto di 10 ettari al minimo e secondo il tipo stabilito dall'Ispettorato di immigrazione e colonizzazione;

c) 600,000 *reis* per chilometro di via aperta nelle terre del centro di popolamento e 800,000 *reis* per chilometro di strada congiungente il centro al mercato, al porto di mare o alla stazione ferroviaria più vicina;

d) premi di 5 *contos de reis*, per l'emancipazione di 50 famiglie al minimo in ciascun nucleo e di 10 *contos de reis* per 100 famiglie nelle stesse condizioni.

Art. 11. È aperto al Governo un credito di 20,000 *contos de reis* per l'esecuzione della presente legge, potendo fare le operazioni di credito che saranno necessarie.

Art. 12. È revocata la legge n. 26 del 14 novembre 1892 e le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Legge n. 302, del 5 dicembre 1896, che modifica la legge n. 276 del 5 febbraio 1896 e provvede pel trasporto gratuito degli animali destinati per il lavoro agricolo.

Art. 1. È ridotto a 50 al minimo il numero delle famiglie dei coloni, cui si riferisce l'art. 8 § 1 della legge n. 276 del 5 febbraio 1896.

Art. 2. I nuclei menzionati nell'art. 9 della citata legge, saranno divisi in lotti di 20 ettari al massimo.

Art. 3. Il Governo pagherà per la clausola riguardante l'immigrazione, il trasporto degli animali di razza, fatti venire dall'estero dagli immigranti per le loro colonie.

Art. 4. Sono revocate le disposizioni in contrario.

Legge n. 410, del 24 dicembre 1898, sull'immigrazione e la colonizzazione.

Art. 1. Il servizio dell'immigrazione è limitato:

1°. alla introduzione per conto dello Stato d'immigranti nazionali e stranieri, sollecitati privatamente da operai *fluminensi*, o indicati dai parenti stabiliti nello Stato, che si obbligano a collocarli nei lavori agricoli;

2°. ad accogliere ed alloggiare nell'*Hospedaria* di Ilha do Carvalho, questi immigranti e quegli altri, venuti per proprio conto dall'estero o dall'interno della Repubblica e che dichiarano di volersi dedicare alla cultura del suolo dello Stato;

3°. al trasporto degli uni e degli altri sino al luogo, ove intendono stabilirsi.

Art. 2. Sono aboliti i due uffici di Intendenti di immigrazione in Europa, nonchè l'Ispettorato d'immigrazione e colonizzazione e le *Hospedarie* di Caibiuna e di Boa Vista, affidando il servizio, attualmente assegnato all'Ispettorato, alla Direzione del Ministero dei lavori pubblici e delle industrie.

Art. 3. Il Governo venderà le terre vacanti e le *fazende* acquistate per lo Stato, in lotti o in blocco, come meglio conviene, a chi si obbliga a coltivarle, conservando sempre le foreste sulle alte regioni montane. Comprerà con le risorse così ottenute e con quelle che il bilancio concederà, terre che alla fertilità riuniscano condizioni di salubrità e di facilità di comunicazioni con i mercati di consumo di prodotti agricoli, allo scopo di dividerle in lotti, e venderle agli immigranti o a chi desidera dedicarsi all'agricoltura, anche a rate (canone enfiteutico), con le necessarie garanzie.

Art. 4. I funzionari necessari al nuovo servizio al quale si riferisce lo articolo precedente saranno tolti da qualsiasi altro Ministero senz'altra indennità addizionale tranne un'indennità per le spese d'installazione.

Art. 5. Il Governo pubblicherà un nuovo regolamento per il servizio d'immigrazione e colonizzazione, con la facoltà d'imporre multe.

Art. 6. Sono revocate la legge n. 276, del 5 febbraio 1896, e tutte le disposizioni in contrario.